

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 7 – 30 giugno 2016, n. 13379

*Presidente Rordorf – Relatore Iacobellis
Svolgimento del processo*

L'avv. L.C. ha proposto ricorso per la cassazione della decisione del CNF n. 166/2015 con la quale è stato rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso la decisione dei COA di Campobasso dell'8/4/2013, con la quale esso ricorrente era stato ritenuto responsabile dell'indebita ritenzione di somme riscosse per conto di un cliente- Banco di Sicilia-, così violando gli articoli 7, comma 1 (Dovere di fedeltà), 8 (Dovere di diligenza), 38 comma 1 (Inadempimento al mandato) 41, commi 1, 2 e 3 (Gestione di denaro altrui), con irrogazione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 11. Il CNF riteneva infondata l'eccezione di prescrizione formulata dal C. sul rilievo che la violazione deontologica risultava Integrata da una condotta protrattasi nel tempo, richiamando in proposito l'orientamento espresso con le decisioni n. 208 dei 28/12/2012, n. 55 del 10/4/2013, n. 132 dei 8/9/2011, nonché di queste SS.UU. n. 14620 dell'1/10/2003. Il ricorso è fondato su unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto il CNF.

Motivi della decisione

Assume il ricorrente la violazione dell'art. 51 del r.d.l. 1578/1933, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., laddove il CNF ha ritenuto il carattere permanente della condotta da lui avuta. Afferma il C. che la data di commissione dell'illecito andrebbe individuata nel giorno successivo alla riscossione delle somme- 11/10/2006-, come peraltro ritenuto dall'istituto bancario mandante che aveva richiesto al tribunale di Milano d.l. in danno di esso ricorrente con interessi decorrenti per l'appunto dalla suddetta data; da ciò conseguirebbe l'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data di apertura del procedimento disciplinare - 31/5/2012-.

La censura è infondata. Ai sensi dell'art. 51 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, l'azione disciplinare nei confronti dell'avvocato si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal giorno di realizzazione dell'illecito, ovvero, se questo consista in una condotta protratta, dalla data di cessazione della condotta stessa.

E' circostanza pacifica che il C. per conto del Banco di Sicilia s.p.a., attraverso mandati emessi a suo nome dal Cancelliere del Tribunale di Larino, abbia riscosso, in data 11/10/2006, la somma di € 161.151,61; e che tale somma non sia stata versata al Banco di Sicilia s.p.a. fino all'inizio del procedimento disciplinare - l'avv. C. avrebbe ripetutamente promesso la restituzione delle somme senza a ciò provvedere-.

Il disposto dell'art. 44, ultimo comma, del codice deontologico forense vigente *ratione temporis*, secondo cui "l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa", contrariamente all'assunto del ricorrente, non può essere interpretato nel senso della irrilevanza della successiva indebita ritenzione del denaro riscosso. La condotta del professionista, nel caso in esame, presenta i connotati tipici della continuità della violazione deontologica, per tale sua natura destinata a protrarsi fino alla restituzione delle somme che il medesimo avrebbe dovuto mettere a disposizione del cliente. Ne consegue che il protrarsi di tale condotta

fino alla decisione del COA è ostativa al decorso del termine prescrizione di cui all'art. 51 cit., come ritenuto dalla sentenza Impugnata. Ciò non senza rilevare che analogo carattere permanente va riconosciuto alle correlate e contestate violazioni di cui agli artt. 7 (dovere di fedeltà), 8 (diligenza), 38 (inadempimento del mandato). Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

Al sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.